

Legge 11-11-1971, n. 1093

NUOVI TERMINI PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE DI ABILITAZIONE PROVVISORIA E DEFINITIVA ALL'ESERCIZIO DELLE PROFESSIONI.

Art. 1

- Ai laureati e diplomati in possesso di abilitazione provvisoria all'esercizio della professione, ai quali si applicano i disposti degli artt. 7, 8 e 9 della L. 8-12-1956, n. 1378, e successive modificazioni e integrazioni, è rilasciata la definitiva abilitazione su richiesta degli ordini professionali presso i quali sono iscritti gli interessati, d'intesa con questi ultimi.

La richiesta di cui al precedente comma, da presentare entro un anno dall'entrata in vigore della legge, sarà corredata di attestato comprovante la regolare iscrizione dei sopra indicati laureati e diplomati al rispettivo albo professionale, nonché di idonei documenti, che gli ordini inviteranno gli interessati a produrre, al fine di certificare che la professione di cui alla abilitazione provvisoria è stata ed è da questi ultimi esercitata.

Per l'ulteriore accertamento dei titoli e per le modalità di rilascio del diploma, si applicano le disposizioni di cui ai medesimi artt. 8 e 9 della citata L. n. 1378 del 1956.

(Omissis)